

Repertorio n. 8.187

Raccolta n. 5.475

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio.
27/05/2021

In Bologna, Via Barberia n. 22.

Alle ore diciassette e trenta minuti.

Davanti a me dr.ssa Ilaria Montanari Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna è presente la Signora - D'ANASTASIO CLELIA, nata a Teramo il 1° marzo 1955, domiciliata per la carica presso al sede dell'Associazione di cui in seguito.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certa, dichiarando di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "**Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze - Ente del Terzo Settore Filantropico**" in breve anche A.R.A.D. - ETSF" con sede in Bologna, Viale Roma 21, C/O Istituto Giovanni XXIII, Codice Fiscale: 92024710375, associazione riconosciuta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna in data 30/11/2001 al n.88 (D.P.G.R. n. 138 del 22/02/1994) per partecipare alla assemblea straordinaria dei soci della detta Associazione e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'assemblea la stessa comparente, la quale dichiara che:

- è qui riunita, a seguito di formale convocazione, ai sensi dell'art. 8) del vigente statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea dei soci, in seduta straordinaria;

- sono presenti, in proprio o per delega n. sedici soci ordinari dell'ente aventi diritto di voto in quanto in regola con il pagamento delle quote associative su centoventi iscritti, come da elenco compilato a cura del Consiglio Direttivo dell'ente ed esibitomi dalla comparente, la quale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa di parte, e dal quale risultano evidenziati i presenti;

- tutti i soci presenti sono collegati a distanza in audiovideo conferenza come consentito dall'art. 73 d.l. 18/2020, convertito con l. 27/2020, con mezzo telematico che ne garantisce l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad essa Presidente Maccagnani Sandra, Ribani Luciana, Salmi Sandra, Sinoppi Marco, Lanzi Nadia, Maioli Stefano (tutti audiovideo collegati a distanza, ad eccezione del Presidente).

E' assente Zambonelli Cristina e Faggioli Fabrizia.

- con riferimento alle vigenti disposizioni statutarie (art. 8), lo statuto può essere modificato, in seconda convocazione, a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti;

- pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Adeguamenti statuari ai sensi della Riforma del Terzo Settore (parte straordinaria);

- delibere inerenti e conseguenti.



ILARIA MONTANARI
NOTAIO

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI BOLOGNA

il 04/06/2021

n° 27708

serie IT

euro 245,00

Il Direttore f.to

A questo punto il Presidente, domandando ai soci e consiglieri intervenuti in audio-video se il rispettivo collegamento è funzionale a garantire il corretto svolgimento della riunione, consentendo la percezione degli interventi, l'esame dei documenti scambiati ed esibiti, anche per tramite di posta elettronica inviata in tempo reale o su piattaforma dedicata, e l'espressione della volontà dei medesimi e ricevuta da essi risposta affermativa, avvia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno rammentando all'assemblea come sia stato approvato il **Codice del Terzo Settore**, il tutto in forza del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed illustrando i punti salienti della normativa di diretto interesse della Associazione sottolineando come la stessa abbia uno scopo istituzionale pienamente compatibile con alcune delle definizioni date dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, esercitando *"una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"*. Il Presidente commenta come sia opportuno modificare lo Statuto dell'Associazione al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS), ove verrà istituito, ed usufruire un domani delle agevolazioni fiscali correlate a tale status, il tutto in continuità con la normativa prevista oggi per le Associazioni di Promozione Sociale e Onlus, la quale è destinata a subire le variazioni derivanti dal Codice in esame.

In relazione alle modifiche prospettate il Presidente espone agli intervenuti come sia stata predisposta una bozza di Statuto ampiamente riformulata, già oggetto di condivisione in via informale prima d'ora, anche sulla base di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare emessa in data 27 dicembre 2018 e dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare di cui al P.G. n. 0254984 del 14 marzo 2019, che preveda la qualifica dell'Ente di Associazione di Promozione Sociale, con soppressione ed abbandono di qualunque riferimento alla qualifica di Ente Filantropico.

Il costituito, propone pertanto di approvare il nuovo testo di Statuto al quale si rinvia per il dettaglio di tutte le modifiche da esso desumibili e da approvarsi nel suo complesso.

Più in particolare, e non a titolo esaustivo, si propone di:

- meglio specificare gli ambiti operativi e le finalità dell'attività dell'Associazione, a quanto previsto dalla normativa di settore e dal D.Lgs. n. 117/2017;
- meglio descrivere i requisiti di ammissione dei soci all'Associazione, loro diritti e doveri;
- adeguare alla novella sopra richiamata la previsione e la disciplina di funzionamento degli organi dell'Associazione (Assemblea degli associati, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di Controllo e Revisore legale dei conti, ove nominati);
- inserire la descrizione delle finalità di destinazione del Patrimonio.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal presidente, dopo ampia ed attenta discussione, mediante voto espresso per alzata di mano da ciascuno degli aventi diritto, presenti di persona, in proprio o per delega ed audio-video collegati, con il voto favorevole di n. sedici soci,

DELIBERA

di modificare lo statuto adottandone uno completamente riformulato, secondo il testo già distribuito ai soci ed ampiamente illustrato, adeguato alla normativa in materia di Associazione di Promozione Sociale e Riforma del Ter-

zo Settore.

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" lo statuto così come modificato in virtù delle deliberazioni testè assunte, previa lettura datane da me Notaio alla comparente ed alla assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla associazione.

Io notaio dell'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per tre pagine fin qui. Sottoscritto alle ore diciotto e quindici minuti.

f.ti: CLELIA D'ANASTASIO - ILARIA MONTANARI NOTAIO

Lista Soci In regola

Alberani Franca *PRESENTI*

Albertazzi Simonetta

Alzani Nadia

Arcesilai Patrizia

Baldo Alessandra

Barducci Piero

Bassi Walter

Battilani Manuela

Benetti Barbara

Bonini Bianca Flavia

Boschieri Otello

Bralia Stefania

Brini Valerio

Buono Albina

Buriani Tiziana

Calzolari Alfredo

Carnevali Chiara

Carrà Fabio *PRESENTI*

Castiglione Vincenzo

Cavallieri Marisa

Cavazza Gabriele

Cesana Luca

CIANCI SONIA DOZZA
Colaci Luca

Colombi Patrizia

D'Anastasio Clelia *PRESENTI*

Da Costa Maura

Dal Pozzo Annalisa


De Maria Raffaele

De Maria Raffaele

Del Bello Antonio

Desiderà Wilma

Giulio Indurkha



Donzelli Elvira

Draghetti Rossella

Faggioli Fabrizia

DOLZA

Falconi Rosanna

Falconi Rosanna

Fantazzini Gianni

Favia Teresa

Ferriani Lidia

Fontanelli Sara

Franchi Teresa

Frignani Simonetta

Gallo Manuela

DOLZA

Gamberi Antonella

Gardini Gianni

Ghelfi Cinzia

PRESENTO

Gherardi Oriano

Ghigi Paolo

Gianninoni Anna Rosa

Giannone Paola

DOLZA

Giovannini Carla

Giovannini Grazia

Giovannini Marco

Lagravinese Rosa

Lanzi Nadia

PRESENTO

Lesi Alessandra

Lolli Alessia

Lomi Sergio

Maccagnani Sandra

PRESENTO

Maiani Maurizio

Majoli Stefano

PRESENTO

Majolino Valentina

Mancini Rita

Mandes Anna
Manfrin Maria Francesca
Manobianco Giovanna
Maranesi Nadia
Martone Maurizio
Marzi Sabrina
Mastrodicasa Ofelia
Mazza Claudia
Melega Giovanna
Miazzo Francesca
Moliterni Maria Grazia
Monti Emanuela
Neri Sandra
Patelli Giulia
Patelli Giulia
Pelotti Giovanna
Petrolini Franca Laura
Pierantoni Vittoria
Pieretti Bianconi Silvana
Postir Emanuela
Preti Patrizia
Preti Patrizia
Ragazzi Cinzia
Ribani Valeria *PQ 2507/08*
Righetti Roberta
Rimondi Margherita
Rimondi Roberta
Rocca Anna
Rossi Mario
Rubin Claudio
Sabbi Luciano
Saisi Maurizio

Salmi Sandra *PRESENTO*

Simoni Monica

Sinoppi Marco *PRESENTO*

Stanghellini Mauro

Stella Grazia

Tartarini Anna

Terlizzi Maria

Timellini Milena

Tolomelli Chiara

Trapanese Chiara

Turci Vannia

Turrini Vittorio

Valenti Roberto

Vanelli Coralli Mirco

Ventura Roberta *DELOSA*

Verzelli Micaela

Vicini Giulia

Vicini Giulia

Vignali Guido

Vignali Silvana

Violi Patrizia

Zambonelli Cristina *DELOSA*

Zanotti Morena

Zappi Marco



Guido Vignali

[Handwritten signature]

ALLEGATO “B” AL REP N. 8187/5475
STATUTO
dell’Associazione di Promozione Sociale
“ARAD – Associazione Ricerca Assistenza Demenze -APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **“ARAD – Associazione Ricerca Assistenza Demenze APS”** con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

La locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” potranno essere utilizzati una volta ottenuta l’apposita iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l’Ente ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- supportare familiari e caregiver di persone con disturbi cognitivi/demenza o comunque in condizioni di disabilità o fragilità fisica, psichica o sociale, nel loro lavoro di cura e di assistenza;
- promuovere l'inclusione sociale sia dei suddetti familiari/caregivers sia delle persone con disturbi cognitivi/demenza o comunque in condizioni di disabilità o fragilità fisica, psichica o sociale, anche attraverso attività innovative e di scambio intergenerazionale;
- promuovere e realizzare attività di informazione e formazione su invecchiamento, demenza e problematiche correlate, rivolte a familiari, caregivers, cittadini, personale volontario e professionale;
- promuovere la ricerca scientifica e sociale su invecchiamento, disturbi cognitivi, demenza, fragilità;
- ricercare la collaborazione scientifica, culturale ed operativa con altre Associazioni, Enti, Istituzioni, in merito a invecchiamento, disturbi cognitivi, demenza, fragilità;

- favorire, anche mediante collaborazioni, l'assistenza al domicilio delle persone fragili o con demenza;
- collaborare con Enti ed Associazioni per la presa in carico delle persone fragili o con demenza e dei loro bisogni;
- promuovere e realizzare attività indirizzate alla promozione della salute e dell'invecchiamento in salute;
- organizzare incontri, convegni, congressi, corsi, seminari sui temi riguardanti demenze, disabilità, fragilità;
- fornire prestazioni sociali e/o sanitarie;
- realizzare o partecipare a interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare o gestire attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale;
- organizzare o gestire attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- realizzare attività in ambito scolastico finalizzate a combattere lo stigma della demenza e/o la dispersione scolastica e la povertà educativa;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,

anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente

connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e Revisore legale (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque

validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 2 (due) mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

f.ti: CLELIA D'ANASTASIO - ILARIA MONTANARI NOTAIO

Io sottoscritta Dott. Ilaria Montanari Notaio in Bologna,
iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certi-
fico che la presente è copia su supporto informatico confor-
me all'originale del documento firmato digitalmente, ai sen-
si dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82

F.to Ilaria Montanari - Notaio

Bologna, 14 giugno 2021